



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI
DI PROFESSORE EMERITO E PROFESSORE ONORARIO**

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 651/2024 Prot. n. 103144 del 02/04/2024

Entrata in vigore: 03 aprile 2024

Articolo 1 - Oggetto e Finalità	1
Articolo 2 - Requisiti necessari per la candidatura al titolo di Professore Emerito e Professore Onorario	1
Articolo 3 - Modalità procedurali per la proposta di conferimento del titolo.....	2
Articolo 4 - Prerogative del Professore Emerito e del Professore Onorario	3
Articolo 5 - Disposizioni finali.....	3

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento dei titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” in conformità a quanto disposto dall’art. 111 R.D. n. 1592/1933 e dall’art. 15, comma 2, L. n. 311/1958 e specifica le prerogative derivanti dal conferimento di detti titoli nell’ambito dell’Ateneo.
2. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Requisiti necessari per la candidatura ai titoli di Professore Emerito e Professore Onorario

1. Il titolo di Professore Emerito può essere conferito a chi abbia prestato almeno vent’anni di servizio nella qualifica di Professore Ordinario, inclusi eventuali periodi di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 e 13 del D.P.R. 382/1980, alla data di collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.
2. Il titolo di Professore Onorario può essere conferito a chi abbia prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica di Professore Ordinario, inclusi eventuali periodi di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 e 13 del D.P.R. 382/1980, alla data di collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.
3. Gli anni di servizio si intendono comprensivi dell’eventuale triennio di professore straordinario.

4. Sono inoltre requisiti necessari per il conferimento dei titoli:

- non aver riportato condanne penali definitive, periodi di sospensione a seguito di procedimenti disciplinari conclusi, accertamenti definitivi di violazione del Codice Etico di Ateneo;
- avere accresciuto in misura rilevante il prestigio dell'Ateneo attraverso la produzione scientifica e l'attività di ricerca e didattica, in particolare attraverso: il conseguimento di prestigiosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali; la Direzione di Collane di significativo rilievo scientifico; l'appartenenza a Comitati di Direzione di Riviste scientifiche di riconosciuta autorevolezza sul piano nazionale ed internazionale; gli incarichi di responsabilità in organismi scientifici ed enti di ricerca nazionali e internazionali; il Coordinamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale; l'attività di alta divulgazione e promozione culturale anche in ambito internazionale;
- per il solo titolo di Professore Emerito, avere svolto presso l'Ateneo per almeno cinque anni una o più delle seguenti cariche o incarichi: Rettore, Prorettore o Delegato del Rettore, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore del Nucleo di Valutazione, Coordinatore del Presidio della Qualità di Ateneo, Direttore di Scuola di Specializzazione, Coordinatore di Dottorato di Ricerca, Coordinatore di Corso di Studio.

Articolo 3 - Modalità procedurali per la proposta di conferimento del titolo

1. La proposta per il conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario è presentata al Direttore del Dipartimento cui afferiva il soggetto candidato al titolo da parte di un Professore Ordinario appartenente al medesimo Dipartimento.
2. La proposta, corredata da una dettagliata relazione sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta, deve essere inoltrata entro 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio del candidato.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione ristretta ai Professori Ordinari. La votazione avviene a scrutinio segreto ed è assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento è trasmessa al Rettore che, dopo la verifica sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 da parte degli uffici competenti, la sottopone

all'approvazione del Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei votanti e a scrutinio segreto

5. Gli atti sono successivamente trasmessi al Ministro competente per l'adozione del provvedimento di conferimento del titolo.

Articolo 4 - Prerogative del Professore Emerito e del Professore Onorario

1. Chi ha il titolo di Professore Emerito o Professore Onorario può:
 - continuare a svolgere attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento proponente, nel rispetto della normativa vigente;
 - svolgere incarichi di insegnamento, nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali del Dipartimento cui afferiva;
 - continuare ad utilizzare il proprio account personale sul dominio unife.it, con il quale ricevere la posta elettronica e accedere ai servizi e alle risorse anche online del Sistema bibliotecario dell'Ateneo (SBA);
 - fruire della disponibilità di postazioni di lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative e logistiche dell'Ateneo e/o del Dipartimento;
 - avvalersi della copertura assicurativa dell'Ateneo riservata al personale docente ospite.
2. Le prerogative di cui al comma precedente sono concesse:
 - a chi ha il titolo di Professore Emerito, per un tempo non superiore a cinque anni dal provvedimento di conferimento del titolo da parte del Ministro competente;
 - a chi ha il titolo di Professore Onorario, per un tempo non superiore a tre anni dal provvedimento di conferimento del titolo da parte del Ministro competente.

Articolo 5 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Fino al 31 ottobre 2022, il termine per la proposta di cui all'art. 3, comma 2, è pari a 24 mesi dalla data di cessazione.